

COMUNE DI CASTELL'ALFERO

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

Approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Castell'Alfero n. 2 del 21/01/2019

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del Codice.
4. I contenuti del presente Regolamento sono stati preventivamente definiti in sede di contrattazione decentrata;

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del codice, ad eccezione della fattispecie di cui allo stesso art. 106, comma 2 del codice.
3. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, forniture e servizi con esclusione dei lavori in amministrazione diretta e dei contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termine dell'art.17.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del decreto, l'Amministrazione del Comune destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, indicati nel QTE.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera pubblica, contratto di lavori, oppure, solo nei casi di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per contratti di servizi e forniture, con le modalità e i criteri adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica e tutti gli altri soggetti infra indicati, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di

spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati, previo concerto con la giunta comunale, con provvedimento del Segretario Comunale, garantendo una opportuna rotazione del personale, qualora presente in organico, qualificato e disponibile.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati, eventualmente quello del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico che provvederà ad effettuare la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) il tecnico o i tecnici incaricati dell'ufficio della direzione lavori/contratto in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 comma 3 del codice assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Capo II Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata all'atto di assegnazione degli incarichi, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione con indici percentuali massimi:
 - a) il responsabile del procedimento: 35%. in osservanza delle linee guida ANAC n.3 del 26/10/2016 come aggiornate in data 11/10/2017, paragrafo 2.4, qualora fosse necessario conferire incarichi esterni di supporto al rup, tale percentuale sarà riconosciuta in misura ridotta, proporzionalmente ai compiti affidati al supporto esterno, da un minimo del 10% ad un massimo del 20%
 - b) il tecnico finanziario, amministrativo o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, curano la relativa copertura finanziaria, ivi compresa l'istruttoria e la stipula di contratti di mutuo, o simili, la richiesta e la rendicontazione di finanziamenti pubblici,: 14% la verifica preventiva dei progetti:8%; la predisposizione e il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati: 8%;
 - c) collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 5%. Qualora questa figura non fosse prevista la quota di incentivo sarà riconosciuta ai tecnici di cui alla precedente lettera b);
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: 10%;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;
 - f) il personale tecnico ed amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 20%, comprensiva del 5% di cui sub."c". Qualora questa figura non fosse prevista la quota di incentivo sarà riconosciuta al RUP.
3. Le parti di cui sopra sono cumulabili.

Art. 6. Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale; diversamente, al personale che svolge la funzione di responsabile del servizio, con Posizione Organizzativa, spetta la quota dell'incentivo.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Capo III Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. In caso di aumento dei tempi o dei costi di esecuzione gli incentivi al R.U.P. e alle altre figure previste

saranno ridotti in proporzione al maggior tempo o costo rispetto a quello di progetto, fatto salvo il caso di preventiva segnalazione all'amministrazione dell'imprevisto causa del ritardo o aumento di spesa con indicazione dimostrata di non imputabilità a colpa del R.U.P. o dei suoi collaboratori.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso incentivante

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Segretario Comunale entro 30 giorni dalla contabilità finale (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse), previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate ed i tempi di realizzazione
2. Salvo l'ipotesi di cause non imputabili all'ufficio incaricato, il rispetto dei tempi di procedura costituisce presupposto dell'atto di liquidazione degli incentivi ad eccezione della quota di indennizzo per la responsabilità..
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.

Capo V Norme finali

Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore del Codice e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016 (così come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 18 del 2/5/2016).
3. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 10. Disposizioni finali di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di contratti pubblici avviati a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs.50/2016 ovvero dal 19.04.2016 nei limiti degli stanziamenti appositamente accantonati a bilancio dell'ente.